

CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo I - Delle persone fisiche

Art. 3 Capacità in materia di lavoro. (Abrogato)

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore .]